

proposta di legge n. 96

a iniziativa del Consigliere Ortenzi

presentata in data 3 maggio 2011

VALORIZZAZIONE DELLE ARTI DI STRADA

Signori Consiglieri,

la presente proposta colma il vuoto legislativo determinatosi in seguito all'abrogazione della normativa statale in materia.

L'esercizio di espressioni artistiche di strada, fino a tempi recenti, era infatti soggetto alla disciplina dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza. In base a tale normativa il mestiere di artista di strada poteva essere esercitato solo previa iscrizione in un apposito registro e successiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza del luogo e data delle esibizioni.

In tutti i Comuni italiani era, pertanto, possibile chiedere un permesso temporaneo per esercitare l'arte di strada soltanto se in possesso dell'iscrizione al Registro dei Mestieri Girovoghi. Il contesto storico e politico previgente privilegiava il momento della vigilanza e del controllo sugli artisti, e non la valorizzazione della loro "arte".

Con il D.P.R. n. 311 /2001 si è sottratta l'arte di strada alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al fine di semplificare i procedimenti relativi alle autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo unico medesimo.

Si è così creato un vuoto normativo, che consente agli amministratori locali di vietare espressamente le esibizioni estemporanee. Infatti in virtù di tale abrogazione ed in assenza di una regolamentazione organica di queste forme artistiche, agli artisti di strada è consentito esibirsi liberamente entro i limiti delineati, di volta in volta, dalle singole amministrazioni comunali.

La presente proposta, pertanto, introduce la necessaria normativa volta a valorizzare le espressioni artistiche di strada, antica tradizione che consente l'incontro tra esperienze culturali e sociali diverse. In particolare la proposta nel dichiarare le Marche territorio aperto verso tali attività, intende tutelarne il ruolo culturale e turistico, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione dei linguaggi, di scambi di proposte con vari profili culturali, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti e di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica.

La proposta si compone di 8 articoli.

Nell'articolo 1 viene riconosciuto il valore culturale e sociale delle attività in questione e dichiarata la disponibilità del nostro territorio nei confronti degli artisti di strada.

L'articolo 2 contiene le definizioni.

L'articolo 3 valorizza il ruolo delle professioni artistiche di strada.

L'articolo 4 fissa le modalità di svolgimento, i limiti e la durata delle esibizioni e delle attività degli artisti di strada.

L'articolo 5 stabilisce le competenze dei Comuni, che devono indicare i luoghi dove non si possono svolgere le attività previste dalla legge ed approvare un regolamento contenente le modalità e i limiti da rispettare.

L'articolo 6 introduce norme per il sostegno alle espressioni artistiche di strada. Gli articoli 7 ed 8 contengono le disposizioni finanziarie e transitorie.

Art. 1
(Principi)

1. La Regione riconosce le espressioni artistiche di strada quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale. Dichiara il proprio territorio ospitale verso dette espressioni.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per espressioni artistiche di strada si intendono le attività di carattere musicale, teatrale, figurativo svolte a titolo professionale o amatoriale da artisti in spazi aperti al pubblico.

Art. 3
(Finalità)

1. La Regione riconosce alle attività indicate all'articolo 2 i seguenti ruoli:

- a) valorizzazione culturale e turistica dei centri urbani e dell'ambiente;
- b) incontro creativo tra le persone;
- c) ricerca e sperimentazione di linguaggi;
- d) scambio di proposte con vari profili culturali;
- e) confronto di esperienze innovative;
- f) affermazione di nuovi talenti;
- g) servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica.

Art. 4
(Modalità delle attività espressive)

1. Le attività di espressione artistica di strada vengono svolte dagli artisti nel rispetto:

- a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;
- b) della normale circolazione stradale e pedonale;
- c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprietà private;
- d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti.

2. Le attività indicate al comma 1 si svolgono:

- a) senza alcuna forma di pubblicità;
- b) senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante;
- c) senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;
- d) tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza e di perizia.

Art. 5*(Competenze dei Comuni)*

1. I Comuni con proprio regolamento determinano gli orari, i limiti acustici da rispettare per lo svolgimento delle espressioni artistiche di strada e i luoghi ove non si possono svolgere le attività previste dalla presente legge.

2. Fino all'approvazione del regolamento indicato al comma 1, le attività di espressione artistica di strada possono essere svolte liberamente nel territorio comunale nel rispetto della presente legge.

Art. 6*(Promozione delle espressioni artistiche di strada)*

1. La Regione sostiene manifestazioni, rassegne, festival organizzati da soggetti pubblici e privati per la promozione delle espressioni artistiche di strada secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

Art. 7*(Disposizione finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti all'articolo 6 l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2012 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2012, sono iscritte nell'UPB 53.1.03 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (PAO).

Art. 8*(Norma transitoria)*

1. Il regolamento indicato all'articolo 5 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La deliberazione indicata all'articolo 6 è adottata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale regionale.